

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1529

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di cittadinanza

Presentata il 1° agosto 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di una nuova normativa sulla cittadinanza, che modifichi e integri la legge 5 febbraio 1992, n. 91, è tema all'attenzione del Parlamento sin dalla precedente legislatura e che l'attuale Governo, come ha recentemente confermato il Ministro dell'interno Amato, intende affrontare.

La presente proposta di legge incide sulla normativa vigente in ordine alle modalità e ai requisiti necessari per l'acquisto della cittadinanza, alla luce dei profondi mutamenti intervenuti nella società italiana a seguito dei fenomeni di immigrazione extracomunitaria che interessano, ormai strutturalmente, il nostro Paese così come l'intera area comunitaria.

Un esame comparato con le normative degli altri Paesi europei — dalla Francia alla Germania, dalla Gran Bretagna alla Spagna — evidenzia i gravi ritardi e le palesi contraddizioni della legislazione italiana rispetto agli indirizzi largamente condivisi negli altri ordinamenti.

La presente proposta di legge prevede la possibilità di acquisto della cittadinanza per i nati in Italia da genitori stranieri — riconoscendo pienamente nel nostro ordinamento il principio dello *jus soli* —, per i minori presenti sul territorio nazionale e per gli stranieri maggiorenni residenti nel nostro Paese.

Si modifica, inoltre, in senso più restrittivo rispetto al testo vigente, l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente l'acquisto della cittadinanza attraverso lo *jus matrimonii*, al fine di contrastare il fenomeno dei matrimoni per interesse.

Non meno importante, ai fini di un'effettiva e coerente applicazione delle disposizioni in materia, appare la previsione di un termine perentorio entro il quale abbia termine l'*iter* della domanda di concessione di cittadinanza, con un pronunciamento da parte dell'amministrazione competente. In tal senso dispone l'articolo 5 della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Acquisto della cittadinanza
per i nati in Italia da genitori stranieri).*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitore straniero, se il genitore è regolarmente presente in Italia da almeno cinque anni ed è titolare del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ».

ART. 2.

*(Acquisto della cittadinanza
per i minori presenti in Italia).*

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. È considerato cittadino per nascita il minore il cui genitore straniero, legalmente residente in Italia da almeno cinque anni, fornisca prova della partecipazione del minore a un ciclo scolastico o di formazione professionale oppure dello svolgimento di regolare attività lavorativa ».

ART. 3.

*(Acquisto della cittadinanza
per gli stranieri residenti in Italia).*

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

« *f*) allo straniero regolarmente presente nel territorio della Repubblica in

forma continua e abituale da almeno cinque anni, se dimostra di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale ».

ART. 4.

(Acquisto della cittadinanza per matrimonio).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo tre anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale ».

ART. 5.

(Termini per la concessione della cittadinanza).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza ed a stabilire il relativo termine, che non può comunque essere superiore a un anno dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

€ 0,30



15PDL0010470